



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 251 DEL 20.05.2013 COME MODIFICATO DAL D.R. N. 2001 DEL 23.05.2019.

l'Università degli Studi di Genova (codice fiscale 00754150100) rappresentata legalmente dal Prof. Luca Banfi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, domiciliato, per la sua carica, presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università degli Studi di Genova, Via Dodecaneso 31, 16146 Genova

### CONFERISCE

Al Dott. **Simone PETTINEO**, dottorando in Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali (curriculum Scienza e Tecnologia dei Materiali) XXXVIII ciclo

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Titolo di studio: **Laurea magistrale in Metodologie per la conservazione e il restauro di Beni Culturali**

Codice Fiscale:

Designato con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/09/2024, a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione comparativa di cui al bando Decreto n. 3263 del 27/06/2024

### CHE ACCETTA

l'incarico di effettuare per l'a.a. 2024/2025 la seguente collaborazione:

- attività di laboratorio
- esercitazioni
- tutorato
- seminari

di supporto all'insegnamento ufficiale di:

Ore	Corso di studi	Insegnamento	Codice ins.	Titolare	SSD	Periodo (da - a)	Sem.
26	CTC	Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici	62123	Marina Alloisio	CHIM/04	1/10/2024 - 24/01/2025	I

### MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

[chimica.unige.it](http://chimica.unige.it)

P. IVA 00754150100

+39 010 353 6113

Via Dodecaneso 31, 16146 Genova

[direzione@chimica.unige.it](mailto:direzione@chimica.unige.it)



1. La prestazione a titolo oneroso consisterà nello svolgimento di n. 26 ore di attività di supporto alla didattica da effettuarsi dal **01/10/2024 al 24/01/2025**. L'efficacia del contratto, subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., decorrerà a partire dalla data indicata in sede di pubblicazione dei dati contrattuali nell'apposita sezione del sito web [www.unige.it](http://www.unige.it).
2. Il corrispettivo lordo orario per la collaborazione è fissato nella misura di euro 20,00 (venti/00). Il compenso per n. 26 ore ammonta a euro 520,00 (cinquecentoventi/00) lorde prestatore e sarà corrisposto in una unica soluzione al termine della collaborazione. La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.
3. Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività di supporto alla didattica dovesse verificarsi un cambiamento dello 'status' del collaboratore tale da far perdere allo stesso i requisiti che legittimano l'attribuzione dell'incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa dalla data della modifica intervenuta, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente rese fino a quel momento.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESTAZIONE

- A) Le prestazioni oggetto del presente contratto possono consistere esclusivamente in attività seminariale, di laboratorio, di esercitazioni o di tutorato e devono essere svolte sotto la diretta responsabilità del titolare dell'insegnamento ufficiale cui spetta l'onere di documentare l'avvenuto espletamento delle stesse. È vietata qualsiasi attività riconducibile all'affidamento totale e/o parziale del corso o di moduli didattici o sostituzioni a qualsiasi titolo del docente.
- B) La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o vincolo di sottoposizione a direttive di alcuno ne' comporta, comunque, un inserimento nell'organizzazione dell'Ateneo. La collaborazione non dà luogo, altresì, ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
- C) L'Università può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività del collaboratore nel caso di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione di cui trattasi o per le motivazioni di cui al precedente punto 4).
- D) Qualora non lo abbia già presentato, il collaboratore dovrà produrre al titolare dell'insegnamento ufficiale, prima dell'inizio dello stesso, un programma delle attività che intende svolgere e delle relative modalità; tale programma sarà validato dal titolare dell'insegnamento ufficiale sotto il profilo della compatibilità con l'organizzazione della didattica e della coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta. La mancata presentazione o validazione del programma rende inefficace il presente atto.
- E) Al termine della collaborazione il collaboratore dovrà formulare una relazione complessiva sull'opera svolta e sul risultato conseguito; detta relazione dovrà riportare il visto e le considerazioni del titolare dell'insegnamento ufficiale, la relazione, deve essere consegnata al Direttore del Dipartimento.
- F) Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs.10.08.2018 n.101, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione



della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n.101), il sottoscritto/la sottoscritta autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento.

Il collaboratore dichiara, altresì, di aver ricevuto il documento di designazione a persona autorizzata al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali come da atto **allegato n. 1** al presente incarico, anch'esso parte integrante nel suo contenuto sostanziale. Il documento è, altresì, consultabile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.

- G) Il collaboratore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova", entrambi disponibili all'indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>.
- H) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le prestazioni devono intendersi regolate dalle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti) e dalle norme del "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" emanato con D.R. n. 251 del 20.05.2013 come modificato dal D.R. n. 2001 del 23.05.2019 che il collaboratore dichiara di ben conoscere. Per omissioni di maggiore rilievo, l'Università potrà provvedere alla risoluzione contrattuale con dichiarazione espressa, fermo restando il pagamento dovuto per le ore effettuate e fermo restando il risarcimento del danno a suo favore.
- I) L'Università si impegna a informare il collaboratore circa i rischi presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione, di protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso l'informativa presente al seguente percorso: <https://intranet.unige.it/sicurezza>.  
Il collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione di tutta la suddetta informativa.  
Il collaboratore, il quale accede ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, si impegna ad osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso presso l'Università e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.
- J) Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Genova.
- K) Il presente contratto viene sottoscritto dal collaboratore per l'accettazione del relativo incarico.



**Università  
di Genova**

**DCCI DIPARTIMENTO  
DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE**

L) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modificazioni.

Genova,

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
Prof. Luca Banfi

---

**FIRMA DEL COLLABORATORE  
PER ACCETTAZIONE**

---

---

**Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale**

[chimica.unige.it](http://chimica.unige.it)

P. IVA 00754150100

+39 010 353 6113

Via Dodecaneso 31, 16146 Genova

[direzione@chimica.unige.it](mailto:direzione@chimica.unige.it)